

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 65 del 25/10/2012

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemiladodici, il giorno 25 del mese di Ottobre, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MAURO GENNARO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAZZOCCHI CARLO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MORETTI GIULIANA	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	PAZZAGLIA FABIO	assente
8	CASADEI MARCO	assente	24	PETITTI EMMA	presente
9	CINGOLANI LILIANA	assente	25	PICCARI ENRICO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	presente
11	FRANCHINI CARLA	assente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MARCELLO NICOLA	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione modifiche al regolamento comunale.

Il Presidente del Consiglio su accordo del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente al punto 0/B dell'Ordine del Giorno così formulato: "Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione detrazioni anno 2012. Integrazione deliberazione di C.C. n. 27 del 14.06.2012."

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini, i Conss.: Giudici e Mauro.

Entrano i Conss.: Cingolani, Ravaglioli, Casadei, Franchini e durante l'intervento del Cons. Mauro esce il Presidente del Consiglio Turci. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti. Presenti n. 30 (29 Consiglieri più il Sindaco).

Intervengono quindi i Conss.: Morolli, Zoffoli, Galvani, Camporesi, Renzi e Marcello.

Esce il Cons. Ravaglioli e durante l'intervento del Cons. Marcello entra il Presidente del Consiglio Turci che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Piccari Valeria, Giudici, Franchini, Galvani, Mauro, Astolfi, Franchini, Donati, Renzi, Zerbini, Marcello, Franchini, Camporesi, l'Ass. Brasini e per dichiarazione di voto i Conss.: Mauro, Camporesi e Galvani.

Nel corso degli interventi escono i Conss.: Cingolani e Moretti ed entra Zerbini.

Presenti n. 29 (Sindaco Gnassi, i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Marcello, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012 con la quale è stato approvato il regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale al fine di introdurre agevolazioni tributarie, limitatamente a talune fattispecie impositive;

VISTO in particolare l'art. 21 del D.Lgs. n. 460/97 che attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza;

VALUTATO di avvalersi della suddetta facoltà, riconoscendo alle ONLUS l'esenzione ai fini IMU per gli immobili posseduti nel territorio comunale a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;

DATO ATTO che tale esenzione può riferirsi alla sola quota comune, restando invece dovuta la quota stato;

DATO ATTO che l'esenzione in oggetto comporta un minor introito per l'Ente di circa € 60.000, come espresso nella relazione tecnica, e che tale minor gettito trova compensazione nel gettito complessivo dell'imposta, sulla base della stima effettuata con i versamenti dell'acconto IMU 2012;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato rilievi al regolamento Imu, approvato con la già citata delibera n. 26/2012, pervenuti in data 17/08/2012 prot. n. 116014, allegati a corredo (All. 1);

RITENUTO di accogliere i rilievi ministeriali, provvedendo, in questa sede, a modificare il regolamento Imu, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 10;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo delle modifiche apportate al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche, si rende necessario riformulare la numerazione degli articoli del regolamento di cui trattasi;

VISTO, a tal fine, il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che tiene conto delle modifiche introdotte, qui unito sotto la lettera "C", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni vengono assunte sia per introdurre agevolazioni a favore di talune categorie di contribuenti, che per adeguarsi ai rilievi sollevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 che ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31/10/2012;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 09/10/2012 dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- favorevole espresso in data 09/10/2012 dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandì, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso in data 18.10.2012 dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- della I[^] e V[^] Commissione Consiliare Permanenti riunite in seduta congiunte in data 23.10.2012;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 20 voti favorevoli (PD – Rimini per Rimini – FdS e Italia dei Valori), nessun contrario e 9 astenuti (i Conss.: Franchini, Camporesi, Tamburini, Marcello, Renzi, Casadei, Piccari Valeria, Mauro e Giudici) espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, con effetto dal 01/01/2012, le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione n. 26 del 14/06/2012, nel testo qui unito sotto la lettera "B";
- 2) di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte al precedente punto 1), il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) risulta riformulato come da allegato "C";
- 3) di dare atto altresì che:
 - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui agli artt. 49 e 239 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
 - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

Esce il Consigliere Murano Brunori. Presenti n. 28 (27 Consiglieri più il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

CON 19 voti favorevoli (PD – Rimini per Rimini – FdS), nessun contrario e 9 astenuti (i Conss.: Franchini, Camporesi, Tamburini, Marcello, Renzi, Casadei, Piccari Valeria, Mauro e Giudici), espressi per alzata di mano dai n. 28 presenti (27 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 65 del 25/10/2012

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 30.10.2012.

Rimini li 30.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo MunicipaleVia Ducale, 5/7 - 47900 Rimini
tel. 0541 704631 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

1) AGEVOLAZIONE ONLUS

In sede di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta "IMU sperimentale", stante l'estrema incertezza riguardante la reale possibilità per i Comuni di esercitare appieno la propria potestà regolamentare, nonché i riflessi che l'introduzione di nuove agevolazioni avrebbe avuto sugli equilibri di bilancio, ci si era assunti, comunque, l'impegno di valutare entrambi gli aspetti, con particolare riferimento alle ONLUS, entro il termine ultimo previsto per la modifica del regolamento e/o delle aliquote IMU.

Nell'ultimo periodo, grazie ai chiarimenti forniti dal Ministero, con la circolare n. 3/DF da leggersi in combinata con le Linee Guida emanate, sempre dal Ministero, in data 11/07/2012, oltre che all'acquisizione dei flussi degli incassi della prima rata IMU, si è riusciti ad addivenire ad un'analisi più puntuale, che ha fatto ritenere sostenibile, sia sotto il profilo della legittimità che sotto il profilo finanziario, l'introduzione dell'agevolazione per gli immobili posseduti nel territorio comunale dalle ONLUS.

In particolar modo, le due circolari hanno chiarito che l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le ONLUS è possibile solo dietro esplicita previsione regolamentare e solo per la quota comune; non anche per la quota stato, per la quale il versamento resta in ogni caso dovuto, in quanto trattasi di tributo non di spettanza locale, su cui il Comune non ha alcuna potestà decisionale.

Inoltre, grazie all'analisi del gettito della prima rata, si è valutato che tale agevolazione potrà comportare per l'Ente una riduzione del gettito stimata in circa € 60.000,00.

2) RILIEVI MINISTERO

Il D.L. 201/2011, cd. "Salva Italia", impone ai Comuni d'inviare i propri regolamenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 gg. dall'esecutività della delibera, pena la sospensione dei trasferimenti. A seguito di tale comunicazione il Ministero ha formulato dei rilievi, pervenuti a questi uffici il 17/08/2012 prot. n. 116014. Trattasi di rilievi prevalentemente formali, senza termini perentori e che non incidono sul gettito, ma, vista la circostanza, si coglie l'occasione per modificare il regolamento IMU nelle parti interessate dalle eccezioni sollevate.

I rilievi riguardano le seguenti disposizioni regolamentari:

Art. 2 – Aree fabbricabili

Art. 4 – Soggetti assegnatari degli alloggi

Art. 10- Versamenti

➤ Si è ritenuto necessario adeguarsi al rilievo riguardante l'art. 2, in quanto ribadisce l'impossibilità per il Comune di prevedere esenzioni della base imponibile sulla quale insiste riserva di legge. Viceversa, il ns. regolamento prevedeva la non tassabilità per le aree di dimensioni inferiori a mq. 100 ovvero per terreni che, a causa della propria particolare conformità, non consentivano alcun tipo di edificazione;

➤ Si è ritenuto di adeguarsi ai rilievi riguardanti gli artt. 4 e 10, in quanto la loro stesura originaria poteva comportare degli equivoci, come è successo da parte del Ministero, che avrebbero anche potuto alterare la loro efficacia nell'applicazione. Invece, l'effettiva volontà dell'Ente coincide con la previsione normativa e le successive interpretazioni ministeriali;

- con il rilievo all'art. 4, il Ministero osserva che nel caso di immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, il soggetto passivo IMU è la cooperativa medesima e non i soci assegnatari. In realtà, la previsione regolamentare intendeva confermare la situazione delle cooperative edilizie a proprietà divisa, ma, visto che la locuzione usata può apparire non chiara e fuorviante, si propone di sopprimerlo. Anche in assenza di disposizione regolamentare, infatti, l'operatività resta tale per effetto dell'esistenza di leggi ed interpretazioni ministeriali già dettate in materia;

- per quanto riguarda, invece, l'art. 10, lett. b), il Ministero evidenzia che in nessun caso è possibile disporre il differimento dei termini del pagamento dell'imposta, non trovando applicabile all'IMU la disposizione di cui all'art. 59, D.Lgs. 446/97. Anche in questo caso, la volontà non era quella di prevedere una sorta di sospensione dei termini di versamento, quanto quella di disciplinare, in caso di successione, la situazione in cui un erede versa per conto degli altri od a nome del "de cuius", non essendo ancora definita la successione. A riguardo, si propone, quindi, d'integrare la disposizione regolamentare specificando alla lett. b) dell'art. 10, che devono essere rispettati i termini ordinari di versamento.

Per le finalità fin qui esposte, si ravvisa la necessità di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di C.C. n. 26 del 14/06/2012, entro il termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2012 fissato al 31/10/2012, con effetto dal 01/01/2012.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
E FEDERALISMO MUNICIPALE
D.ssa Ivana Manduchi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – PROPOSTA DI MODIFICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Stesura Vigente

Area fabbricabile

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce area fabbricabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione, e non essendo accorpabile ad altri lotti confinanti in quanto di proprietà di soggetti diversi, non consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato. Non è considerato in ogni caso fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 100, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione od autorizzazione edilizia.

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 2 - Stesura Modificata (le modifiche sono in neretto e barrate)

Area fabbricabile

~~Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce area fabbricabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione, e non essendo accorpabile ad altri lotti confinanti in quanto di proprietà di soggetti diversi, non consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato. Non è considerato in ogni caso fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 100, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione od autorizzazione edilizia.~~

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 4 - Stesura Vigente

Soggetti assegnatari di alloggi

Per le unità immobiliari di cooperativa edilizia non a proprietà indivisa assegnate ai soci anche in via provvisoria soggetto passivo d'imposta è il socio assegnatario.

Art. 4 – soppresso

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Inserimento articolo (viene attribuito al presente articolo il nr. 4 a seguito di soppressione del precedente di pari numero, con inserimento nel Titolo II)

Immobili posseduti da ONLUS

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IMU spettante al comune per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 10 - Stesura Vigente

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Tuttavia non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro;
- b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Stesura Modificata (le modifiche sono in neretto)

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Tuttavia non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro;
- b) i versamenti effettuati, **nel rispetto dei termini ordinari**, in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012 (in vigore dal 01/01/2012)
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 25/10/2012 (in vigore dal 01/01/2012)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Aree fabbricabili
- Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

TITOLO II - AGEVOLAZIONI

- Art. 4 - Immobili posseduti da ONLUS
- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

- Art. 7 - Dichiarazioni
- Art. 8 - Attività di controllo
- Art. 9 - Accertamento con adesione

TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 12 - Rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 in quanto richiamate dalla normativa di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Aree fabbricabili

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con provvedimento dell'amministrazione comunale possono essere determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

Art. 4

Immobili posseduti da ONLUS

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IMU spettante al comune per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 5

Abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.

Art. 6

Fabbricati inagibili o inabitabili

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta municipale propria si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata (in alternativa):

- 1) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- 2) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data dalla quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto 1) o è stata presentata la dichiarazione con la modalità prevista al punto 2).

TITOLO III

DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 7

Dichiarazioni

Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011.

La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.

Se la dichiarazione, indirizzata al Comune di Rimini, viene erroneamente presentata a comune

diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 8

Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

L'amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 9

Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria, in quanto compatibile, il vigente regolamento comunale sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 10

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Tuttavia non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro;
- b) i versamenti effettuati, nel rispetto dei termini ordinari, in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate bimestrali, fino ad un massimo di dodici rate. Se l'importo dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento degli avvisi di accertamento in via ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 12

Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento delle somme medesime.

Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.

E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.